

La II° sezione civile della Corte d'Appello di Roma, con la recentissima sentenza n.2541/2005, pubblicata in data 3.06.2005, avalla la tesi già sostenuta ed ampiamente articolata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 4 novembre 2004 n.21095.

Ancora una volta quindi, speriamo definitivamente, la Corte d'Appello conferma la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori inserita nei contratti di conto corrente bancario, pur se relativa a periodi antecedenti alle sentenze della Suprema Corte a partire dal 1999, che confermarono la nullità di tali clausole anatocistiche.

Punto per punto nella sentenza riportata, la Corte d'Appello di Roma “*demolisce*” le tesi argomentative tanto care agli istituti di credito: l'anatocismo trimestrale applicato ai rapporti di conto corrente bancario è contrario all'art.1283 c.c., norma imperativa di legge, e pertanto la relativa clausola contrattuale è nulla. Tale capitalizzazione non può essere giustificata né dal meccanismo di funzionamento del conto corrente bancario, che tramite la chiusura trimestrale del conto corrente vorrebbe legittimare il cosiddetto “anatocismo indiretto” ai sensi dell'art.1831 c.c. , né da presunti *usi normativi* antecedenti al codice, non potendo questi trovare alcuna conferma neppure nello spesso citato testo delle norme regolatrici del conto corrente di corrispondenza predisposte dalla Confederazione bancaria fascista nel 1929, aventi queste ultime, secondo le parole della Corte d'Appello, mero valore ricognitivo di una prassi negoziale. Anzi, secondo la sentenza in oggetto, proprio la necessità di inserire tali clausole contrattuali all'interno dell'accordo negoziale, dimostra l'assenza di una “regola giuridica” in merito, ma l'esistenza di un puro e semplice uso negoziale, non in grado come tale di derogare al divieto di anatocismo posto dal codice civile, ad eccezione delle ipotesi riportate dallo stesso art.1283 c.c..

**ORIGINALE**

Uff. di registrazione riscosso  
5.10.2004  
del verb. rimesso al Coll. II CANCELLIERE

DI SARNO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZ. II<sup>a</sup>

2541

05

Circ. 4251  
Rif. 3210

composta dai magistrati:

Aldo	Modugno	presidente
Margherita	Marmo	consigliere
Aldo	Cavallo	consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello, iscritta al n° 345 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2002, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 22 giugno 2004, vertente:

TRA

Capitalia S.p.A. (già Banca di Roma S.p.A.), elettivamente domiciliata in Roma, Via Virginio Orsini n° 25/B, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Mattei, che la rappresenta e difende, in forza di procura generale alle liti, atto notaio Zappone del 1° giugno 1998, n° 61926 di rep.

E

Di Fausto Marcello e Pulla Lucia, elettivamente domiciliati in Roma, Via Luigi Ungarelli n° 5, presso lo studio dell'avvocato Alessandra Di Sarno che li rappresenta e difende, in forza di procura speciale alle liti, a margine della comparsa di risposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Contratti bancari.

## CONCLUSIONI

per l'appellante Capitalia, come da atto di appello:

*"Piaccia all'Eccma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,  
annullare la sentenza non definitiva... con ogni conseguenza di legge.*

*Con vittoria di onorari, competenze e spese";*

per gli appellati Capitalia, come da comparsa di risposta:

*"Piaccia all'Eccma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione  
ritenere fondati i motivi suesposti e per l'effetto rigettare l'appello presentato, confermando le  
statuizioni della sentenza non definitiva".*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Roma, pronunciando sull'opposizione proposta da Marcello Di Fausto e da Lucia Pulla avverso il decreto ingiuntivo con il quale il presidente del Tribunale di Roma aveva ingiunto ai predetti di pagare alla Banca di Roma S.p.A., il Di Fausto in quanto titolare del conto corrente affidato n° 4821/37 e la Pulla in qualità di fideiussore del debitore principale, la somma di L. 313.649.037 quale saldo debitore del predetto conto, oltre interessi di mora al tasso contrattuale del prime rate ABI, da capitalizzarsi annualmente dal 1° ottobre 1998 al soddisfo nonché l'ulteriore importo di L. 4.728.000, per clienti accreditati sul conto e rimasti insoluti, con sentenza non definitiva del 20 novembre 2001:

- dichiarava la nullità della clausola n° 7 del contratto di conto corrente bancario n° 4612/37 [recte 4821/37] nella parte in cui è previsto l'anatocismo trimestrale degli interessi dovuti dal correntista;
- rinviava la causa sul ruolo istruttorio per la integrazione degli accertamenti contabili.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la Banca di Roma con atto notificato ai convenuti Di Fausto e Pulla il 15 gennaio 2002.

Instauratasi la lite si sono costituiti i convenuti Di Fausto e Pulla, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.

Precisate le conclusioni, la causa, all'udienza collegiale del 22 giugno 2004, è stata posta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed articolato motivo di impugnazione la banca appellante deduce l'erroneità della decisione impugnata, in quanto il tribunale, nel rilevare la nullità della clausola del contratto di conto corrente comportante l'applicazione dell'anatocismo, si sarebbe uniformato ad un recente orientamento dei giudici di legittimità che risulta però in contrasto con un precedente, univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di merito, che ha invece ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Sostiene altresì parte appellante che anche ove si ritenga, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi "nasca da una prassi contrattuale", tale prassi avrebbe comunque superato "la collocazione negoziale, ponendosi come una norma consuetudinaria regolatrice di tutti i rapporti bancari".

Il motivo è infondato.

Questo collegio deve infatti rilevare che l'orientamento giurisprudenziale condiviso dal tribunale in tema d'invalidità delle clausole dei contratti bancari di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha ormai trovato ulteriore ed autorevole avallo nella recente decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 4 novembre 2004 n. 21095, la quale, con ampia e convincente



a) che la capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti a debito del cliente è stata prevista in realtà, per la prima volta, dalle c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposti dall'Abi con effetto dal 1° gennaio 1952 (cfr. la clausola n. 6);

b) che mai è stata invece accertata, dalla commissione speciale permanente presso il ministero dell'industria ai sensi del d.leg.c.p.s. 27 gennaio 1947 n. 152 (modificato con la l. 13 marzo 1950 n. 115) l'esistenza di un uso normativo generale di contenuto corrispondente alla clausola di cui si è detto, uso generale che è stato invece oggetto di accertamento e pubblicazioni in raccolte di natura meramente privata.

Con riguardo, poi, all'accertamento di usi locali da parte di alcune camere di commercio provinciali, ai sensi del combinato disposto degli art. 34, 39 e 40 r.d. 20 settembre 1934 n. 2011 e dell'art. 2 d.leg.lgt. 21 settembre 1944 n. 315, la Suprema Corte ha osservato ancora che si tratta di accertamenti tutti successivi al 1952, così da doversi escludere, in concreto, la possibilità di attribuire all'indicata clausola delle norme bancarie uniformi in vigore dal 1952 una funzione probatoria di usi locali preesistenti. Ed il rapporto temporale intercorso tra la predisposizione delle c.d. norme bancarie uniformi in tema di conti correnti di corrispondenza e le deliberazioni camerali con le quali sono stati accertati usi locali di contenuto corrispondente, può autorizzare la presunzione che l'accertamento dell'uso locale, sia conseguenza del rilievo di prassi negoziali conformi alle condizioni generali predisposte dall' Abi, prassi alle quali mai potrebbe riconoscersi efficacia di fonti di diritto obiettivo, se non altro per l'evidente difetto dell'elemento soggettivo della consuetudine, potendo al massimo ritenersi che si possa trattare di clausole d'uso ai sensi

*u*

dell'art. 1340 c.c.. La presunzione «fino a prova contraria» derivante dall'inserimento nelle raccolte delle camere di commercio, di cui all'art. 9 disp. prel. c.c. riguarda l'esistenza dell'uso, non anche la natura — normativa o negoziale — dello stesso, con conseguente irrilevanza dell'inserimento quale uso normativo della capitalizzazione trimestrale degli interessi nella raccolta provinciale degli usi della camera di commercio di Milano cui si è riferito l'i-stituto di credito controricorrente. Né risulta, comunque, che in primo grado la pretesa della ricorrente sia stata fondata su un asserito uso normativo locale, anziché su un uso normativo nazionale da ritenersi - per quanto osservato - insussistente. Quanto, poi, al testo delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza, predisposto dalla confederazione generale bancaria fascista il 7 gennaio 1929), non pare che ad esso possa attribuirsi rilievo diverso da quello di una mera ricognizione, proveniente dalle stesse banche, di prassi negoziali (e la stessa appellante, nel farvi richiamo, non ha illustrato in alcun modo la natura giuridica e la raccolta del «testo» in discussione).

Anche nel presente giudizio vale quindi la considerazione svolta dai giudici di legittimità nella già citata sentenza n. 2374 del 16 marzo 1999, secondo cui «dalla comune esperienza emerge che i clienti si adeguano all'inserimento di tali clausole non in quanto ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostan-

zialmente, consiste l'opinio iuris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente.

Come specificato dalla Suprema Corte nella sentenza 12507/99, il fatto stesso che nei contratti di conto corrente stipulati con le banche si avverta la necessità di inserire l'anatocismo sotto forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi, lungi dal comprovare l'esistenza di un uso normativo dimostra piuttosto il contrario. Invero gli usi normativi, richiamati dall'ari. 1283 c.c., hanno la stessa natura delle regole stabilite direttamente dal legislatore e, al pari delle norme di legge, sono soggetti al principio iura novit curia con la conseguenza che - se la capitalizzazione trimestrale degli interessi trovasse radice in un uso normativo - non sarebbe necessario farne oggetto di specifica previsione contrattuale, potendo al più bastare il richiamo all'uso come fonte di diritto. Tale previsione, invece, si comprende appunto perché, in assenza di una regola giuridica, si è reputato necessario far ricorso ad una disposizione pattizia.

All'indirizzo così affermato - da tempo condiviso anche da questa corte territoriale - nessun argomento contrario può infine desumersi dal richiamo compiuto da parte appellante, in adesione ad un orientamento giurisprudenziale minoritario, all'ari. 1825 c.c. ed alla circostanza che, secondo la disciplina del contratto di conto corrente ordinario, la capitalizzazione degli interessi sia rimessa alla volontà delle parti, tutto ciò non avendo alcuna rilevanza con riguardo al significato ed alla natura degli usi menzionali nell'ari. 1283 c.c., tanto più che l'art. 1825 c.c. non è compreso tra le norme richiamate dall'ari. 1857 c.c. Non senza aggiungere che le norme sul conto corrente ordinario «non operano, neppure indirettamente, alcuna discriminazione, ai fini

ca



del calcolo degli interessi, tra le parti del rapporto» (in tal senso Cass. 17338/2002).

Con il secondo motivo di gravame la banca appellante, muovendo dalla premessa che all'art. 1283 c.c. non può riconoscersi natura di norma imperativa, in quanto tale disposizione non vieta in realtà in modo assoluto ed inderogabile la capitalizzazione degli interessi, ritenuta invece ammissibile e legittima, sia pure con l'unico limite dell'esistenza di usi che la consentono, sostiene che il tribunale avrebbe errato nel dichiarare la nullità della clausola del contratto di conto corrente che prevede la capitalizzazione trimestrale, dovendone semmai dichiarare l'inefficacia, con la conseguenza che la rideterminazione del credito azionato in sede monitoria demandata al consulente tecnico, doveva prevedere il calcolo degli interessi annuali debitori maturati nel quinquennio antecedente la chiusura del rapporto, dovendosi ritenersi prescritta ogni eventuale pretesa del creditore di esclusione dal conto degli interessi addebitati trimestralmente a far data dall'inizio del rapporto.

Il motivo è infondato.

Le deduzioni difensive di parte appellante muovono infatti da una premessa in diritto [carattere non imperativo dell'art. 1283 c.c.] che questo collegio ritiene di non poter condividere.

Ed invero, l'inciso «salvo usi contrari» che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui «gli interessi scaduti possono produrre interessi [a] solo dalla domanda giudiziale o [b] per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi», non elide il carattere imperativo della disposizione, per altro riconosciuto in maniera univoca dalla giurisprudenza di legittimità

(anche anteriore alla primavera del 1999) e da ultimo, sia pure in maniera implicita, anche dalle Sezioni Unite della Cassazione nella ricordata decisione n° 21095 del 4 novembre 2004.

Rettamente, dunque, il primo giudice ha dichiarato la nullità della clausola n° 7 delle condizioni generali del contratto di conto corrente inter partes, fermo restando che i rilievi critici mossi al quesito demandato dal primo giudice al consulente tecnico esulano dall'oggetto del presente giudizio, limitato al riesame della sola sentenza non definitiva.

Quanto infine alla spese del presente grado di giudizio, le stesse, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta l'appello proposto da Capitalia S.p.A., avverso la sentenza del tribunale di Roma n° 38257/2001;
- 2) condanna Capitalia S.p.A. a rimborsare agli appellati Di Fausto e Pula le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3621 (di cui € 242,00 per spese, € 1079,00 per diritti di procuratore ed € 2300 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.

Il giudice estensore

*Flavio Conde*

Il presidente

*Stefano Rodighiero*

Depositato in Cancelleria



Roma, li

3 GIU. 2005

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(Dott.ssa Raffaella Micucci)